

**DWS Investment GmbH**  
**60612 Francoforte sul Meno (Germania)**

Ai detentori di quote dei fondi OGAW

**DWS Deutschland (ISIN: DE0008490962)**

Intendiamo apportare le seguenti modifiche alle Condizioni generali e speciali d'investimento dei suddetti fondi OICVM previa approvazione dell'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin").

Le modifiche alle Condizioni generali e speciali d'investimento sono finalizzate all'attuazione dei nuovi requisiti legali previsti dal Codice tedesco sugli investimenti di capitale (KAGB), nella versione del 16 aprile 2026 della legge tedesca sulla limitazione dei rischi correlati ai fondi, in particolare l'introduzione di strumenti idonei per la gestione della liquidità dei fondi OICVM (cosiddetti "strumenti di gestione della liquidità"). Queste misure hanno lo scopo di rafforzare la gestione del rischio di liquidità e garantire un trattamento equo di tutti gli investitori.

**A. Adeguamento delle Condizioni generali d'investimento**

**1. Modifiche relative alla gestione del rischio di liquidità**

**a) Sospensione dell'emissione e rimborso di quote**

Ai fini del controllo della liquidità, la Società può sospendere l'emissione di quote in via temporanea o definitiva già ai sensi della vigente versione delle Condizioni generali d'investimento. Questa possibilità è disciplinata nell'articolo 17 paragrafo 1 delle Condizioni generali d'investimento ("Emissione e rimborso di quote, sospensione"). Tale disposizione viene ora modificata e integrata. Si precisa che la Società, a prescindere dalle disposizioni di cui all'articolo 17 paragrafo 4 delle Condizioni generali d'investimento (Sospensione dell'emissione e rimborso in circostanze eccezionali), si riserva la facoltà di sospendere l'emissione di quote in via temporanea o definitiva nonché parziale o totale.

L'attuale paragrafo 4, che disciplinava la limitazione al rimborso di quote, viene eliminato e il suo contenuto viene ripreso nell'articolo 19 paragrafo 1 a) delle Condizioni generali d'investimento ("Strumenti di gestione della liquidità").

Nel nuovo paragrafo 4 viene inoltre aggiunto che, in presenza di circostanze eccezionali, oltre al rimborso può essere sospesa anche l'emissione di quote.

Il testo dell'articolo 17 delle Condizioni generali d'investimento sarà il seguente:

"Art. 17 Emissione e rimborso di quote, sospensione

1. Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. La Società, a prescindere dalle disposizioni secondo l'articolo 17 paragrafo 4, si riserva la facoltà di sospendere l'emissione di quote in via temporanea o definitiva nonché parziale o totale.
2. Le quote possono essere acquistate presso la Società, l'ufficio di custodia o con l'intermediazione di terzi. Nelle Condizioni speciali d'investimento può essere previsto che l'acquisto e la detenzione delle quote siano riservati a determinati investitori.
3. Gli investitori possono richiedere alla Società il rimborso delle quote, salvo diversa disposizione di seguito o nelle Condizioni speciali. La Società è obbligata a riacquistare le quote per conto del fondo OICVM al prezzo di rimborso vigente. Per il rimborso, è necessario rivolgersi all'ufficio di custodia.

4. La Società si riserva il diritto di sospendere l'emissione e il rimborso delle quote ai sensi dell'articolo 98 paragrafo 2 KAGB, qualora sussistano circostanze eccezionali che rendano necessaria tale sospensione in considerazione degli interessi degli investitori.

5. La Società dovrà informare gli investitori riguardo alla sospensione e al ripristino del rimborso mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui media d'informazione elettronici definiti nel prospetto informativo. Gli investitori dovranno essere informati riguardo alla sospensione e al ripristino del rimborso delle quote immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mediante un supporto dati durevole.”

#### **b) Separazione di investimenti illiquidi**

Determinati beni patrimoniali, le cui caratteristiche economiche o giuridiche abbiano subito modifiche rilevanti o che siano diventati insicuri a causa di circostanze eccezionali, dovranno in futuro essere separati dagli altri beni patrimoniali del fondo OICVM. Questa condizione è prevista mediante l'inserimento di un nuovo articolo 18 nelle Condizioni generali d'investimento (“Scissione di investimenti illiquidi”), con il testo seguente:

“Art. 18 Separazione di investimenti illiquidi

La Società può separare investimenti illiquidi nell'interesse degli investitori del fondo OICVM.”

#### **c) Strumenti di gestione della liquidità**

Con l'inserimento del nuovo articolo 19 nelle Condizioni generali d'investimento (“Strumenti di gestione della liquidità”) viene indicato quali strumenti concreti saranno impiegati dalla Società per il controllo della liquidità del fondo OICVM.

Inoltre, nell'articolo 20 paragrafo 2 delle Condizioni generali d'investimento (“Valore d'inventario netto, valore delle quote, prezzi di emissione e di rimborso”) si aggiunge che possono essere dovute ulteriori commissioni relative all'applicazione di strumenti di gestione della liquidità, purché ciò sia previsto nelle Condizioni speciali d'investimento. Nell'articolo 20 paragrafo 3 viene inoltre precisato che, in caso di sospensione del rimborso di quote secondo l'articolo 17 paragrafo 4 delle Condizioni generali d'investimento, la data di regolamento per tali ordini di rimborso sarà il giorno di valutazione successivo al ripristino del rimborso.

Il testo dei nuovi articoli 19 e 20 sarà il seguente:

“Art. 19 Strumenti di gestione della liquidità

1. La Società farà ricorso ai seguenti strumenti di gestione della liquidità. I requisiti relativi alla loro applicazione sono disciplinati nelle Condizioni speciali d'investimento.

##### **a) Limitazione del rimborso**

La Società può limitare temporaneamente e parzialmente il diritto degli investitori al rimborso delle proprie quote in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle proprie quote.

##### **b) Swing pricing**

La Società può fare ricorso allo swing pricing. Lo swing pricing è un meccanismo stabilito anticipatamente, con il quale il valore delle quote viene modificato applicando un fattore (“fattore di oscillazione”) che tenga conto dei costi della liquidità.

2. Oltre agli strumenti menzionati nel paragrafo 1, la Società può impiegare ulteriori strumenti per controllare la liquidità del fondo OICVM. I requisiti relativi all'applicazione di tali strumenti sono disciplinati nelle Condizioni speciali d'investimento.

Art. 20 Valore d'inventario netto, valore delle quote, prezzi di emissione e di rimborso

1. Salvo diversa disposizione delle Condizioni speciali d'investimento, per calcolare il prezzo di emissione e di rimborso delle quote vengono determinati i valori di mercato dei beni patrimoniali appartenenti al fondo OICVM meno i prestiti contratti e le altre passività ("valore d'inventario netto") e diviso per il numero di quote in circolazione ("valore delle quote"). Qualora per il fondo OICVM vengano introdotte classi di quote diverse ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 3, il valore unitario delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso per ogni classe di quote devono essere rilevati separatamente. La valutazione dei beni patrimoniali e delle passività viene effettuata ai sensi degli articoli 168 e 169 KAGB e dell'ordinanza sulla contabilità e la valutazione degli investimenti di capitale (Kapitalanlage-, Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung, "KARBV").

2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota più eventualmente un supplemento di emissione da fissare nelle Condizioni speciali d'investimento ai sensi dell'articolo 165 paragrafo 2 numero 8 KAGB.

Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota meno eventualmente un supplemento di rimborso da fissare nelle Condizioni speciali d'investimento ai sensi dell'articolo 165 paragrafo 2 numero 8 KAGB. Se previsto nelle Condizioni speciali d'investimento, possono essere dovute ulteriori commissioni in relazione all'applicazione di strumenti di gestione della liquidità.

3. La data di regolamento per gli ordini di acquisto delle quote e di rimborso sarà al più tardi il giorno di valutazione successivo al ricevimento dell'ordine di acquisto delle quote o di rimborso, salvo diverse disposizioni nelle Condizioni speciali d'investimento. Se la Società sospende il rimborso di quote secondo l'articolo 17 paragrafo 4, la data di regolamento per tali ordini di rimborso sarà il giorno di valutazione successivo al ripristino del rimborso.

4. Il valore d'inventario netto, il valore delle quote e i prezzi di emissione e di rimborso vengono calcolati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi a Francoforte sul Meno (Germania) nonché il 24 e il 31 dicembre ("giorni di valutazione"). Nelle Condizioni speciali d'investimento possono essere esclusi anche altri giorni come giorni di valutazione."

## **2. Revoca e liquidazione del fondo OICVM da parte della Società**

In caso di revoca del diritto di gestione da parte della Società, in futuro la stessa Società e non l'ufficio di custodia sarà tenuta a provvedere alla liquidazione del fondo OICVM. La liquidazione da parte dell'ufficio di custodia finora prevista secondo l'articolo 23 paragrafo 2 delle Condizioni generali d'investimento ("Revoca e liquidazione del fondo OICVM da parte della Società") viene cancellata.

A seguito della nuova normativa, l'articolo 23 paragrafo 1 delle Condizioni generali d'investimento viene modificato eliminando il preavviso di almeno sei mesi attualmente previsto in caso di risoluzione della gestione del fondo OICVM da parte della Società. In futuro la Società potrà revocare la gestione del fondo con notifica sulla Gazzetta Ufficiale e sul Rendiconto Annuale o sulla Relazione Semestrale. A partire dalla notifica della propria revoca, la Società è tenuta a liquidare il fondo OICVM e a distribuire i proventi agli investitori.

Nel paragrafo 2 sarà precisato che, nell'ambito della liquidazione, non sarà più necessario rispettare i limiti d'investimento e che la Società sarà tenuta a gestire il fondo OICVM fino all'avvenuta liquidazione del fondo.

Secondo il paragrafo 3, la Società sarà tenuta a redigere una relazione di liquidazione.

In base alla nuova normativa concernente la liquidazione del fondo OICVM da parte della Società, vengono cancellati i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 delle Condizioni generali d'investimento ("Rendiconto") nei quali era precisato che, in caso di liquidazione del fondo OICVM, l'ufficio di custodia doveva redigere una relazione di liquidazione disponibile anche presso la Società.

Il testo degli articoli 22 e 23 (nuovo) sarà il seguente:

"Art. 22 Rendiconto

1. Entro e non oltre quattro mesi dal termine dell'esercizio del fondo OICVM, la Società rende noto il Rendiconto Annuale, comprendente il conto economico, ai sensi dell'articolo 101 paragrafi 1, 2 e 4 KAGB.
2. Entro e non oltre due mesi dalla metà dell'anno d'esercizio fiscale, la Società rende nota una relazione semestrale ai sensi dell'art. 103 KAGB.
3. Qualora durante l'esercizio il diritto alla gestione del fondo OICVM venga trasferito a un'altra Società di gestione del risparmio oppure durante l'esercizio il fondo OICVM venga incorporato in un altro fondo OICVM, in una società d'investimento a capitale variabile OICVM o in un OICVM UE, la Società dovrà redigere un bilancio provvisorio alla data del trasferimento, che soddisfi i requisiti di un Rendiconto Annuale ai sensi del paragrafo 1.

#### Art. 23 Revoca e liquidazione del fondo OICVM da parte della Società

1. La Società può revocare la gestione del fondo OICVM con notifica sulla Gazzetta Ufficiale e sul Rendiconto Annuale o sulla Relazione Semestrale. Gli investitori dovranno essere informati senza indugio riguardo a una revoca notificata secondo il comma 1 mediante un supporto dati durevole. A partire dalla notifica della propria revoca secondo il comma 1, la Società è tenuta a liquidare il fondo OICVM e a distribuire i proventi agli investitori.
2. Nell'ambito della liquidazione non è più necessario rispettare i limiti d'investimento. L'obbligo di gestione del fondo OICVM cessa solo quando la Società ha liquidato il fondo OICVM.
3. La Società è tenuta a redigere al giorno in cui liquida il fondo OICVM una relazione di liquidazione che soddisfi i requisiti di un Rendiconto Annuale ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 1."

### **3. Liquidazione del fondo OICVM da parte dell'ufficio di custodia**

Per il caso di liquidazione del fondo OICVM da parte dell'ufficio di custodia, viene ora inserito l'articolo 24 delle Condizioni generali d'investimento ("Liquidazione del fondo OICVM da parte dell'ufficio di custodia in casi diversi dalla liquidazione da parte della Società").

Il testo dell'articolo 24 sarà il seguente:

"Art. 24 Liquidazione del fondo OICVM da parte dell'ufficio di custodia in casi diversi dalla liquidazione da parte della Società

1. In caso di liquidazione e distribuzione dei proventi del fondo OICVM da parte dell'ufficio di custodia garantendo gli interessi degli investitori secondo l'articolo 100 paragrafo 2 KAGB, l'ufficio di custodia ha diritto a un compenso per la propria attività di liquidazione e al rimborso delle spese necessarie per la liquidazione. Nell'ambito della liquidazione non è più necessario rispettare i limiti d'investimento. Con l'autorizzazione del BaFin, l'ufficio di custodia può astenersi dall'eseguire le funzioni di liquidazione e distribuzione e trasferire a un'altra Società di gestione del risparmio la gestione del fondo OICVM, in base alle condizioni d'investimento in vigore fino a quel momento.

2. Se il fondo OICVM viene liquidato dall'ufficio di custodia, tale ufficio sarà tenuto a redigere annualmente e il giorno in cui la liquidazione è terminata una relazione di liquidazione che soddisfi i requisiti di un Rendiconto Annuale ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 1."

### **4. Modifiche delle condizioni d'investimento a beneficio degli investitori**

Secondo l'articolo 26 paragrafo 4 delle Condizioni generali d'investimento ("Modifiche delle condizioni d'investimento"), eventuali modifiche ai costi e ai criteri d'investimento saranno efficaci solo trascorso un termine di quattro settimane dalla notifica corrispondente. Previa approvazione del BaFin sarà in futuro possibile stabilire un termine antecedente, purché si tratti di una modifica dei costi a beneficio degli investitori.

Il testo dell'articolo 26 sarà il seguente:

“Art. 26 Modifiche alle condizioni d’investimento

(...)

4. Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno della loro notifica nella Gazzetta Ufficiale; tuttavia, in caso di modifiche relative ai costi e ai criteri di investimento, non prima di quattro settimane dalla notifica corrispondente. Previa approvazione del BaFin è possibile stabilire un termine antecedente, purché si tratti di una modifica dei costi a beneficio degli investitori.”

## **B. Adeguamento delle Condizioni speciali d’investimento**

### **1. Formazione di classi di quote in caso di separazione di investimenti illiquidi**

In caso di separazione di investimenti illiquidi è necessario avere la possibilità di formare classi di quote che servano esclusivamente alla separazione, alla liquidazione o alla gestione separata di beni patrimoniali illiquidi. Tale condizione è precisata per i fondi OICVM con l’inserimento di un nuovo sottoparagrafo nell’articolo 31 delle Condizioni speciali d’investimento (BAB) (“Classi di quote”).

Il testo dell’articolo 31 sarà il seguente:

“Art. 31 Classi di quote

1. Per il fondo OICVM è possibile formare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 3 delle Condizioni generali d’investimento classi di quote che si differenziano per le rispettive caratteristiche strutturali, in particolare in relazione alla destinazione dei proventi, la commissione di emissione, il supplemento di rimborso, la valuta del valore della quota incluso il ricorso a operazioni di copertura valutaria, la commissione forfettaria, l’importo minimo di investimento, gli investitori che possono acquistare e detenere quote o una combinazione di tali caratteristiche (“Caratteristiche strutturali”). La formazione di classi di quote è ammessa in qualsiasi momento ed è a discrezione della Società.

Per il fondo OICVM possono essere formate, ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 3 delle Condizioni generali d’investimento, classi di quote che servano esclusivamente alla separazione, alla liquidazione o alla gestione separata di beni patrimoniali illiquidi. La formazione di tali classi di quote è ammessa in qualsiasi momento ed è a discrezione della Società. (...).”

### **2. Lo swing pricing come strumento di gestione della liquidità**

Per il fondo OICVM, lo swing pricing come strumento idoneo di gestione della liquidità viene introdotto nell’articolo 33 paragrafo 2 BAB (“Prezzo di emissione e di rimborso, swing pricing, termine di accettazione ordini”), il cui testo è il seguente:

Art. 33 Prezzo di emissione e di rimborso, swing pricing, termine di accettazione ordini

(...)

2. Per il controllo della liquidità, durante la determinazione del valore della quota per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso la Società applica uno swing pricing parziale, se viene superata una soglia fissata dalla Società. Ciò significa che, in deroga all’articolo 20 paragrafo 1 comma 1 delle Condizioni generali d’investimento, oltre al valore della quota deve essere calcolato il valore della quota modificato. In relazione al valore della quota modificato si tiene conto di un fattore di oscillazione. Tale fattore di oscillazione include i costi della liquidità dovuti alla differenza tra ordini di rimborso o di emissione di quote (“eccedenza netta”) ed è indicato come percentuale del valore della quota. Di esso si tiene conto quando la differenza tra ordini di rimborso e ordini di emissione supera una soglia definita dalla Società. Invece del valore della quota, per il prezzo di emissione e di rimborso si utilizza il valore della quota modificato. Il prospetto informativo contiene la descrizione dettagliata dello swing pricing e l’indicazione della soglia. (...).”

### **3. Verificare del prezzo di emissione- e di rimborso**

In relazione all'introduzione dello swing pricing, al paragrafo 4 / 5 dell'articolo 33 BAB ("Prezzo di emissione e di rimborso, swing pricing, termine di accettazione ordini") viene modificato il conteggio del prezzo di emissione- e di rimborso. In passato il conteggio del prezzo di emissione- e di rimborso avveniva – in funzione del momento di ricezione dell'ordine – in base al valore delle quote del medesimo o del successivo giorno di valutazione ("Same-Day-Pricing"). In futuro il conteggio – in funzione del momento di ricezione dell'ordine – avverrà in base al giorno di valutazione successivo o al secondo giorno di valutazione successivo ("Forward-Pricing").

Il testo dell'articolo 33 paragrafo 4 / 5 sarà il seguente:

"Art. 33 Prezzo di emissione e di rimborso, swing pricing, termine di accettazione ordini

(...)

[4. / 5.] Gli ordini di emissione e rimborso di quote pervenuti alla Società o all'ufficio di custodia entro le ore 13.30 CET ("termine di accettazione ordini") di un giorno di valutazione, verranno conteggiati sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo. Gli ordini pervenuti alla Società o all'ufficio di custodia dopo le ore 13.30 CET verranno conteggiati sulla base del valore delle quote del secondo giorno di valutazione successivo.

### **4. Limitazione del rimborso**

La Società fa già ricorso alla limitazione del rimborso come strumento di gestione della liquidità. L'articolo 38 BAB ("Limitazione del rimborso") viene concretizzato precisando che la Società, a determinate condizioni, può limitare temporaneamente in misura proporzionale il rimborso delle quote per un massimo di 15 giorni di valutazione consecutivi. Viene inoltre aggiunta la possibilità che gli ordini di rimborso degli investitori siano eseguiti solo in misura parziale. La parte dell'ordine di rimborso che non viene eseguita scadrà (approccio pro rata con scadenza dell'ordine di rimborso residuo).

Il testo dell'articolo 38 sarà il seguente:

"Art. 38 Limitazione del rimborso

Per controllare la liquidità, la Società può limitare in proporzione e temporaneamente il rimborso di quote per un massimo di 15 giorni di valutazione consecutivi ("Limitazione del rimborso"), se gli ordini di rimborso degli investitori raggiungono almeno il 10% del valore d'inventario netto del fondo OICVM in un giorno di valutazione ("soglia"). Ciò significa che gli ordini di rimborso degli investitori vengono eseguiti solo in misura parziale. La parte dell'ordine di rimborso che non viene eseguita scadrà (approccio pro rata con scadenza dell'ordine di rimborso residuo). Il prospetto informativo contiene una descrizione dettagliata della limitazione del rimborso."

Inoltre, alle Condizioni generali e speciali d'investimento vengono apportate modifiche di natura esclusivamente redazionale.

Le modifiche alle Condizioni generali e speciali d'investimento entrano in vigore il 16 aprile 2026.

I detentori di quote che non accettano le modifiche apportate alle Condizioni generali e speciali d'investimento possono riscattare le quote del relativo fondo OICVM gratuitamente. A questo riguardo, si prega di rivolgersi alla banca depositaria di riferimento.

Le condizioni contrattuali valide, il prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente presso DWS Investment GmbH e online nel sito [www.dws.de](http://www.dws.de).

Francoforte sul Meno (Germania), aprile 2026

Il Consiglio di amministrazione